

Modulo 2

Il Curatore Speciale avanti al Tribunale Ordinario

Rapporti con la C.T.U.

Avv. Silvia Natalia Castagna

Specialista in diritto della persona, delle relazioni familiari e
dei minori

Viale Dante 10

23900 Lecco

Quando la nomina del curatore è prevista?

- • Situazioni ad alta conflittualità
- • Rischio di manipolazione del minore
- • Conflitto di interessi genitori/minore
- • Necessità di rappresentanza autonoma

Quando il curatore diventa necessario

- • Quando il minore rischia di non essere adeguatamente rappresentato
- • Quando le parti strumentalizzano la sua posizione
- • Quando occorre un garante terzo e indipendente

Competenze richieste anche davanti al Tribunale Ordinario

- • Capacità tecnica
- • Neutralità
- • Sensibilità relazionale
- • Preparazione adeguata e multidisciplinare

IL CURATORE SPECIALE NELLA GIURISPRUDENZA

- **CORTE COST. 1/02:** L'art. 12 della Convenzione di New York - disposto al comma 1 che il fanciullo capace di discernimento ha diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa - soggiunge al comma 2 che "A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale". Tale prescrizione, ormai entrata nell'ordinamento, è idonea ad integrare - ove necessario - la disciplina deN'art. 336, secondo comma, cod. civ., nel senso di configurare il minore come parte del procedimento, con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti, se del caso previa nomina di un curatore speciale ai sensi deN'art. 78 cod. proc. civ. (cfr anche corte cost 1 2 giugno 2009 n. 1 79 e corte cost 22 novembre 2000 n. 528.)
- **CORTE COST. 83/11 :** allorché il minore possa essere ritenuto centro di imputazione di interessi giuridicamente rilevante, non adeguatamente tutelati da parte dei genitori, allo stesso deve essere garantita una rappresentanza processuale mediante la nomina del curatore speciale. (...) Il giudice nel suo prudente apprezzamento può sempre procedere alla nomina del curatore speciale avvalendosi della disposizione dettata dall'art. 78 epe che non ha carattere eccezionale ma costituisce un principio generale (principio affermato con riferimento aN'art. 250 co. 4 c.C.)

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

- Nei giudizi relativi all'adozione di provvedimenti limitativi e ablativi della responsabilità genitoriale riguardanti i genitori, sussiste in re *ipsa* un conflitto d'interessi del minore verso entrambi i genitori, tanto che, ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, va disposta la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (cfr. tra le tante Cass. 5256/2018, Cass. Civ. 20248/21, Cass. 1.1786/2021; cfr. Cass. 7734/22).
- Al di fuori di questi casi si è affermato il principio secondo cui nei procedimenti nei quali vengono adottati provvedimenti che concernono il minore, l'esistenza di una rilevante conflittualità tra le parti in causa non determina automaticamente una situazione di conflitto di interessi tra i genitori e figli. Il conflitto può determinarsi in concreto in relazione a comportamenti processuali delle parti che tendono ad impedire al giudice un'adeguata valutazione dell'interesse dei minori ovvero a fraporsi alla libera prospettazione del punto di vista di questi ultimi in sede di ascolto (Cass. 1 1 554 del 1 1.5.2018, Cass civile 24.5.2018 n. 1 2957)

IL CURATORE SPECIALE DOPO LA RIFORMA

- **•ART. 78 c.p.c. ante Riforma:** «se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetti la rappresentanza o l'assistenza. Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato quando vi è conflitto di interesse col rappresentante»
- La **legge delega del 26 novembre 2021 n. 206** ha modificato l'art. 78 epe, aggiungendo i commi terzo e quarto e l'art' 80 aggiungendo il comma terzo. Tali commi sono entrati in vigore il 22/06/2022 ("entro 1 80 giorni dall'entrata in vigore della legge delega");
- In seguito all'entrata in vigore del **d.lgs. 10/10/2022 n. 149** i commi suindicati sono stati soppressi, in quanto si è ritenuto opportuno trasporre all'interno delle nuove disposizioni sul rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie anche le disposizioni relative al curatore speciale del minore. La disposizione si applica per i procedimenti instaurati successivamente al 28/02/2023 (art. 35 disciplina transitoria)

IL CURATORE SPECIALE DOPO LA RIFORMA

- **Art. 78**
- Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.
- Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto d'interessi col rappresentante.
- **Art. 79. (Istanza di nomina del curatore speciale).**
- La nomina del curatore speciale di cui all'articolo precedente può essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero. Può essere chiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonché dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.
- Può essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse **Art. 80. (Provvedimento di nomina del curatore speciale).**
- L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al conciliatore o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale s'intende proporre la causa. Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede.
- Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta

- **Art. 473-bis.8**
- **(Curatore speciale del minore)**
- Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:
- a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;
- b) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
- d) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.
- In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato.
- Si applicano gli articoli 78, 79 e 80.

CASI DI NOMINA CURATORE SPECIALE DEL MINORE

- All'art. 473 bis punto 8 (precedentemente art 78 epe) prevede due tipologie di nomina del Curatore speciale del minore:
- **NOMINA OBBLIGATORIA (comma 1)**
- **NOMINA FACOLTATIVA (comma 2)**
- **PROCEDIMENTI DE POTESTATE:** incompatibilità anche solo **potenziale ed ex ante**, per cui si rende necessaria la nomina del curatore speciale

ART. 5 BIS L. 184/83

- minore può essere affidato al servizio sociale del luogo di residenza abituale, quando si trova nella condizione prevista dall'art. 333 c.c. e gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, si sono rivelati inefficaci o i genitori non hanno collaborato alla loro attuazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3.
- Con il provvedimento con cui dispone la limitazione della responsabilità genitoriale e affida il minore al servizio sociale, il tribunale indica:
- a) il soggetto presso il quale il minore è collocato;
- b) gli atti che devono essere compiuti direttamente dal servizio sociale dell'ente locale, anche in collaborazione con il servizio sanitario, in base agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 3;
- c) gli atti che possono essere compiuti dal soggetto collocatario del minore;
- d) gli atti che possono essere compiuti dai genitori;
- e) gli atti che possono essere compiuti dal curatore nominato ai sensi dell'art. 333 co. 2 c.c.;
- f) i compiti affidati al servizio sociale ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- g) la durata dell'affidamento, non superiore a ventiquattro mesi;
- h) la periodicità, non superiore a sei mesi, con la quale il servizio sociale riferisce all'autorità giudiziaria che procede ovvero, in mancanza, al giudice tutelare sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori, sull'attuazione del progetto predisposto dal tribunale.
- Il servizio sociale, nello svolgimento dei compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate, tiene conto delle indicazioni dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale e del minore nonché, ove vi siano, del curatore e del curatore speciale.
- Entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento il servizio sociale comunica il nominativo del responsabile dell'affidamento al tribunale, ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, al curatore se nominato e al soggetto collocatario.
- Se l'affidamento al servizio sociale è disposto con il provvedimento che definisce il giudizio, la decisione è comunicata al giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minore, per la vigilanza sulla sua attuazione.
- Il giudice competente per l'attuazione, su istanza del servizio sociale, adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.
- Si applicano le disposizioni in materia di inefficacia e di proroga dell'affidamento di cui all'articolo 4, commi 4, 5 e 5-quater.

FACOLTATIVITA' NOMINA CURATORE

- **473 bis.8 co. 2 c.p.c.**
- **Il giudice può nominare un curatore se i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore.**
- **Quando si ha tale ipotesi di TEMPORANEA INADEGUATEZZA GENITORIALE?**
- **Le ipotesi temporanea inadeguatezza genitoriale sono rinvenibili in situazioni di esasperata conflittualità familiare, soprattutto nei casi in cui il contrasto tra genitori non permette al giudice una adeguata rappresentazione degli interessi dei minori coinvolti (Cass, civ., sez. I, 24 maggio 2018, n.l2957)**

MANCATA NOMINA- EFFETTI PROCESSUALI

- Nel caso in cui non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento è **nullo ex art. 354** c.p.c., comma 1, **con rimessione della causa al primo giudice**, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., comma 3, perché provveda all'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. Civ. 17952/2022, 5256/2018, 1471 /2021).
- «La nomina di un curatore speciale e /o di un difensore del minore è obbligatoria in tutti i casi in cui sia espressamente prevista dalla legge. Detta nomina è altresì necessaria, a pena di nullità, nei procedimenti che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c. (cd. de potestate).
- Negli altri giudizi, la partecipazione del minore al procedimento si realizza attraverso l'ascolto, non essendo necessaria la nomina di un curatore e/o di un difensore. Il mancato ascolto, a meno che non sia sorretto da una espressa motivazione sull'assenza di discernimento, implica la violazione del principio del contraddittorio» (Cass. 1471 /2021)

Affido del minore ai sensi degli artt. 2 ss della l.184/83

- Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.
- 2-bis. Il minore non può essere inserito presso strutture o comunità pubbliche o private nelle quali rivestono cariche rappresentative, o partecipano alla gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi di società che le gestiscono, persone che sono parenti o affini entro il quarto grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge di chi ha composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento⁽¹⁾.
- 3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo [1](#), commi 2 e 3.
- 3-bis. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 devono indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario e le ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermo restando quanto disposto dall'articolo [4](#), comma 3⁽²⁾.
- 4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.
- 5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi

Situazione di pregiudizio del minore

- *«il vero problema dei procedimenti che incidono sul contenuto della responsabilità genitoriale non consiste tanto nel comprendere se il figlio minore sia o meno parte del processo, come in effetti è, sebbene rappresentato dai genitori, ,a quando a questi debba essere riconosciuta una posizione processuale autonoma rispetto a questi»*

- La Corte Costituzionale, sui giudizi di separazione e divorzio , rispetto alla non obbligatorietà della nomina, si è espressa sostenendo che tali giudizi non hanno una ripercussione sullo status, dunque non può essere resa obbligatoria la nomina.

Conseguenze processuali della mancata nomina

- Nel caso in cui non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento è nullo ex art.354 c.p.c., comma1, con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., comma 3, perché provveda all'integrazione del contraddittorio(cfr.Cass.Civ.17952/2022,5256/2018,1471/2021). «La nomina di un curatore speciale e/odi un difensore del minore è obbligatoria in tutti i casi in cui sia espressamente prevista dalla legge. Dettanomina è altresì necessaria,ap enadinullità,nei procedimenti che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale ai sensi degli artt.330 ess.c.c. (cd.depotestate). Negli altri giudizi, la partecipazione del minore al procedimento si realizza attraverso l'ascolto, non essendo necessaria la nominadi un curatoree/odi un difensore. Il mancato ascolto,a meno che non sia sorretto da una espressa motivazione sull' assenza di discernimento, implica la violazione del principio del contraddittorio» (Cass.1471/2021

Obiettivi della fase iniziale

- • Ricostruire la situazione attuale
- • Individuare rischi e bisogni
- • Preparare strategia processuale

Contatto con il minore

- • Approccio graduale
- • Ascolto non giudicante
- • Documentazione delle impressioni

Relazione con i servizi

- • Coordinamento
- • Raccolta informazioni
- • Verifica qualità delle segnalazioni

Partecipazione alle udienze

- • Esporre posizione del minore
- • Evidenziare criticità
- • Chiedere prove mirate

Strumenti processuali del curatore

- • Memorie
- • Istanza di ascolto del minore
- • Richieste istruttorie

Il curatore come filtro

- • Evitare strumentalizzazioni
- • Mantenere logica di tutela
- • Proporre soluzioni equilibrate

Redazione delle conclusioni

- • Sintesi delle risultanze
- • Valutazione dell'interesse concreto
- • Indicazioni operative

Cosa NON deve fare il curatore

- • Sostituirsi ai servizi
- • Agire come consulente tecnico
- • Prendere posizione ideologica

Errori frequenti

- • Dipendere dalla narrazione dei genitori
- • Fidarsi ciecamente della CTU
- • Confondere desideri e interesse del minore

ANALISI CASI PRATICI

- Esame casi di nomina davanti al Tribunale Ordinario: esame quesiti e valutazioni di gruppo.

CTU dopo la Riforma Cartabia

Le nuove norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie tra legge delega (206/2021) e decreto delegato (149/2022). La Consulenza tecnica d'ufficio Art. 473-bis.25 c.p.c.

- L'Art. 473-bis.25 c.p.c. secondo quanto indicato già nella Legge Delega 206 regola nello specifico la C.T.U. stabilendo, o forse sarebbe meglio dire, cercando di fissare dei veri e propri paletti ed indicando regole specifiche. La nuova normativa in materia di consulenza tecnica d'ufficio ha recepito alcune indicazioni che costituivano già punto d'approdo della giurisprudenza di Cassazione. Il primo punto impone tassativamente che il giudice preliminarmente precisi l'oggetto dell'incarico e scelga un consulente tra quelli dotati di specifiche competenze in relazione all'accertamento e alle valutazioni da compiere. Ciò comporterà per prima cosa una revisione dell'albo dei consulenti tecnici che dovranno indicare la loro specifica formazione con l'inserimento anche di nuove categorie quali i pedagogisti che comunque non hanno un albo di riferimento e, ciò potrebbe suscitare qualche problema. La ratio della norma è dettata per far sì che dinanzi alla complessità di alcune situazioni portate all'attenzione del Giudice quest'ultimo possa avvalersi di una rosa di nomi idonei in quanto muniti di specifiche e riconosciute competenze. Un altro principio che è diretta esecuzione di quanto indicato nella Legge Delega 206 e che da sempre ha suscitato un ampio dibattito è quello che prevede che le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti siano consentite soltanto nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti che siano tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali, ciò significa delineare il perimetro in cui il C.T.U. dovrà e potrà muoversi e la sua indagine non potrà vertere su generiche caratteristiche e profili di personalità, ma soltanto motivando come e quando tali aspetti siano determinanti e condizionanti la capacità genitoriale delle parti. Possiamo dire che nel disciplinare la consulenza tecnica d'ufficio il Legislatore abbia inteso il più possibile dettare criteri oggettivi a cui attenersi, sgomberando il campo da pregiudizi e convinzioni personali

Il curatore nel conferimento della CTU

- • Proporre quesiti integrativi
- • Contestare quesiti inappropriati
- Nominare un proprio consulente tecnico

Partecipazione alla CTU

- • Vigilanza sugli incontri
- • Osservazioni puntuali
- • Richiesta verbalizzazioni precise

Fine